



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

I professionisti e le segnalazioni delle operazioni sospette Casi ed applicazioni pratiche

Convegno di Formazione Professionale Continua

20 settembre 2012

Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma

Dott. Thomas Kraicsovits – Dottore Commercialista - Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Sommario

- **La segnalazione di operazioni sospette**
- **Gli indicatori di anomalia**
- **Come segnalare le operazioni sospette**
- **La tutela della riservatezza**
- **Il divieto di comunicazione**
- **Linee guida della GDF in sede di verifica**

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

Gli intermediari hanno l'obbligo
di segnalazione alla UIF quando

sanno

sospettano

vi sono motivi ragionevoli di
sospettare

che siano

in corso

state
compiute


state tentate



**OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO**

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

**IL SOSPETTO
E' DESUNTO**




DALLE CARATTERISTICHE

DALL'ENTITA'

DALLA NATURA

DA QUALSIASI ALTRA
CIRCOSTANZA CONOSCIUTA

DELL'OPERAZIONE



**tenuto conto anche della
capacità economica e
dell'attività svolta dal
soggetto cui è riferita**

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

- ❑ Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico
- ❑ Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

**La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee
all'adempimento dell'incarico**

Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo

La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti

I Professionisti non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Quando effettuare la segnalazione di operazioni sospette (art. 41, co. 4)

Va fatta indipendentemente dalla soglia dei 15.000 euro



SEGNALAZIONE
ALL'UIF



SENZA RITARDO



SE POSSIBILE PRIMA DI
ESEGUIRE L'OPERAZIONE



APPENA SI MATURA IL
SOSPETTO

Il soggetto tenuto alla segnalazione ha l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione

Le segnalazioni di operazioni sospette **non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo**

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

Quando effettuare una SOS

A. Livello di consapevolezza del sospetto da parte del segnalante

- Sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare

B. Stato di esecuzione dell'attività di riciclaggio

- In corso, compiuta o tentata

C. Fondamento del sospetto

- Elementi oggettivi

}	Caratteristiche	}	Operazione/operatività
	Entità		
	natura		
- Elementi soggettivi

}	Coerenza tra caratteri personali/capacità
	reddituale e operazione/operatività
- Altre circostanze conosciute dal soggetto obbligato in virtù delle funzioni esercitate

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

- ❑ Il professionista è tenuto ad effettuare una **particolare valutazione** del cliente, **senza con ciò spingersi in attività investigative**, finalizzata a valutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti di cui alle disposizioni previste nella definizione di riciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007
- ❑ Tale obbligo, richiede ai professionisti un'immediata valutazione dell'operazione **già nel momento in cui si procede all'identificazione del cliente**
- ❑ La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta il risultato di una delicata valutazione discrezionale. Presuppone sensibilità, ponderazione, tempestività
- ❑ Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività di indagine, ma di adempiere l'obbligo *“avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale”* (art. 3, comma 1, del D.Lgs. 231/2007)

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

La segnalazione di operazione sospetta “...*non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio...*”.

(Cassazione Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699)

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

Assenza di informazioni

- Le SOS derivano da circostanze di fatto obiettive che si desumono da informazioni acquisite generalmente nell'ambito del processo di adeguata verifica (anche attraverso il monitoraggio del rapporto)
- L'assenza o la difficoltà a reperire informazioni, salvo casi eccezionali*, dovrebbe comportare l'astensione dall'effettuazione dell'operazione (art. 23)

*Ostacolo delle indagini, obbligo di legge di ricevere l'atto, esame posizione giuridica del cliente, espletamento compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, difficoltà a reperire informazioni sopravvenuta (ad es. cliente che ha cambiato assetto proprietario)

- L'astensione non esime il soggetto obbligato da effettuare la segnalazione di operazioni sospette (anzi in genere la SOS dovrebbe risultare quasi automatica)
- I soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini (art. 41 c. 5 D. Lgs. 231/07)

La segnalazione di operazioni sospette (art. 41)

Casi di esonero dall'obbligo di segnalazione

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai:

- ✓ Professionisti
- ✓ Agli altri soggetti di cui alla let. b)
- ✓ Ai notai e avvocati

per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un **procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

**Deroga dall'obbligo di Segnalazione per i
professionisti
(Art. 12 comma 2)**

Gli indicatori di anomalia

L'art. 41, al comma 2, stabilisce che periodicamente devono essere emanati, su proposta della UIF, appositi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti destinatari della norma, nell'individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio

- 👉 Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali
- 👉 L'elencazione degli indicatori di anomalia **non è esaustiva** anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni
- 👉 La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia **non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette**
- 👉 L'assenza di indicatori di anomalia **non può essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta**

Gli indicatori di anomalia

Indicatori di anomalia:

- a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi
- b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
- c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente
- d) l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati

Gli indicatori di anomalia

Indicatori di anomalia:

- e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni
- f) l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi
- g) l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi
- h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi

Gli indicatori di anomalia

Esempi:

- ✓ Operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato (cessione di ramo d'azienda, conferimenti, ecc)
- ✓ Operazioni incongrue (ad es. cliente che intende acquistare una partecipazione in società italiana per il tramite di una società off shore, ovvero una società di modeste dimensioni che intende acquistare una finanziaria)
- ✓ Cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi
- ✓ Interposizione di società o soggetti persone fisiche che non ne hanno le capacità (prestanome, parenti, ecc)
- ✓ Flussi finanziari in contropartita con soggetti con sede in paesi black list
- ✓ Operazioni contabili aventi come scopo o effetto quello di occultare disponibilità finanziarie (fatture false, costi fittizi, ecc)
- ✓ Operazioni di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico/patrimoniale e all'attività esercitata (ad es. operazioni su conti intestati a familiari, amanti, segretarie, appropriazione indebita per prelevamenti con carte di credito, ecc)
- ✓ Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti o certificati di dubbia autenticità

Gli indicatori di anomalia

Aree critiche

Area delle fatture di acquisto (fatture false etc)

Area delle fatture di vendita (fatture false etc)

Area delle modalità di pagamento

Area dei finanziamenti dei soci

Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente

Area delle modalità di copertura delle perdite

Come segnalare le operazioni sospette

“I soggetti destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/07 inviano in modalità telematica le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) attraverso l’applicazione per la raccolta delle informazioni messa a disposizione dall’Unità di Informazione Finanziaria, accessibile dal portale

INFOSTAT-UIF

(<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)”

Come segnalare le operazioni sospette

Per avere accesso alle applicazioni sarà necessario:

- ✓ che il segnalante, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante o il soggetto delegato ai sensi dell'art. 42 comma 2 o art. 44 comma 2 del D.Lgs. 231/2007, provveda a registrarsi al portale . Tale soggetto assume il ruolo di gestore/referente dell'applicazione;
- ✓ compilare il modulo di adesione MOD_UIF_01 disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>
- ✓ predisporre un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto una sequenza composta dall'espressione "SOS", dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo "Codice Segnalante Assegnato") e dalla data di invio espressa come anno, mese, giorno (AAAAMMGG); tale sequenza assumerà dunque il formato: **SOS_codice segnalante_AAAAMMGG**
- ✓ allegare al predetto messaggio il modulo Mod_UIF_01 compilato secondo le istruzioni allegare anche copia del documento di riconoscimento del titolare ovvero del legale rappresentante, copia del codice fiscale nonché autocertificazione, mediante compilazione del modulo disponibile sul sito. Nel caso di segnalanti iscritti ad albi ed elenchi dovrà essere precisato anche l'albo e il numero di iscrizione
- ✓ trasmettere il messaggio come sopra predisposto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mail uif.registrazione@pec.bancaditalia.it

Come segnalare le operazioni sospette

Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni

Le informazioni richieste nella nuova piattaforma Infostat sono generalmente già in possesso dei soggetti obbligati in quanto acquisite nell'ambito del processo di adeguata verifica (identificazione cliente/scopo - natura rapporto/monitoraggio operatività) nonché nel corso delle verifiche propedeutiche all'inoltro della SOS

Unico schema segnaletico rappresentativo per tutti i segnalanti

Quattro sezioni:

A. Dati identificativi della segnalazione

B. Dati strutturati (operazioni, soggetti, rapporti e legami)

C. Informazioni di carattere descrittivo (in forma libera) descrizione operatività e motivi del sospetto

D. Eventuale documentazione allegata

Come segnalare le operazioni sospette

Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE

- Categoria di sospetto (riciclaggio, finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa)
- Origine del sospetto del segnalante (ad es. notizie di provvedimenti giudiziari, accessi ispettivi o richieste di Organi Investigativi e inquirenti, problemi nell'adeguata verifica, ecc)
- Provvedimenti giudiziari
- Eventuale pregressa richiesta di sospensione dell'operazione segnalata (residuale)
- Valutazione del rischio dell'operatività segnalata (su cinque livelli)
- Fenomeno individuato sulla base degli indicatori e schemi di anomalia
- Dimensioni complessive (anche stimate) dell'operatività sospetta (Se non è quantificabile ZERO)
- Eventuali segnalazioni collegate inoltrate dal medesimo **segnalante**

Come segnalare le operazioni sospette

Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni

B. DATI STRUTTURATI

- Tre categorie di entità: operazioni, soggetti (tutti quelli coinvolti compreso il titolare effettivo), rapporti e legami tra tali entità
- Set minimo di informazioni: un'operazione (anche non eseguita), un soggetto ed un legame tra tali entità
- Se importo operazione non è quantificabile pari a ZERO
- Valutazione del rischio del soggetto segnalato (su 4 livelli + 1 residuale) – Rinvio alla valutazione del rischio effettuata in sede di adeguata verifica
- Possibilità di indicare operazioni non sospette ma complementari all'operatività sospetta (informazioni sui flussi finanziari)

Come segnalare le operazioni sospette

Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni

C. INFORMAZIONI DI CARATTERE DESCRITTIVO

(Descrizione dell'operatività sospetta – Motivi del sospetto)

- Rapporto di complementarietà e non di sostituzione rispetto ai dati strutturati (ad es. tutti i soggetti citati nei campi descrittivi devono essere censiti negli appositi campi strutturati)
- La descrizione del contesto - ricostruibilità del processo logico alla base dell'enucleazione del sospetto - chiara indicazione dei motivi del sospetto rispetto al profilo soggettivo del cliente ed oggettivo dell'operatività

D. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

L'invio di documentazione allegata non è da intendersi e non può mai avvenire in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittive; esso costituisce una funzionalità da attivare solo nei casi in cui il segnalante ne ravvisi un'effettiva utilità per una più compiuta e corretta interpretazione del contenuto della SOS

Come segnalare le operazioni sospette

Sanzioni per omessa segnalazione

**La norma, prevede una particolare sanzione di carattere amministrativo per l'omessa segnalazione di operazione sospetta, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata (nei casi più gravi pubblicazione estratto del decreto sanzionatorio su 2 quotidiani)
(art. 57 comma 4)**

La tutela della riservatezza (art. 45)

I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare del legale rappresentante o del loro delegato

- In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata
- L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede


La tutela della riservatezza (art. 45)

- ❑ I professionisti devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tutti gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività
- ❑ Gli ordini professionali eventualmente autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione
- ❑ La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso di segnalazione effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine professionale, devono adottare adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza

Il divieto di comunicazione (art. 46)



È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi specificatamente previsti

I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



I Professionisti adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire la tempestività della segnalazione, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti

Il divieto di comunicazione (art. 46)

-  **Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga violato, la sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000**
-  **In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un'attività illegale**

Linee guida della GDF in sede di verifica

Segnalazione delle operazioni sospette - Attività propedeutica

- ❖ Necessità di conoscere preliminarmente:
 - le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette;
 - il/i responsabile/i cui compete la segnalazione, l'eventuale frequentazione di corsi di formazione funzionali alla conoscenza dei parametri per la segnalazione;
 - le procedure interne di regolamentazione dell'iter valutativo;
 - l'eventuale esistenza di linee guida o griglie d'indicatori di anomalia utili per la costruzione del "profilo di rischio" del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti.
- ❖ Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest'ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del "destinatario" oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata.

Linee guida della GDF in sede di verifica

Selezione del campione

- ❖ Il campione di riferimento può essere quello già selezionato per i controlli in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati oppure può individuarsi uno nuovo.
- ❖ Ad esempio si potranno selezionare operazioni:
 - in funzione dell'importo o della localizzazione territoriale;
 - contraddistinte da determinate causali;
 - riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a trust, fiduciarie o ad enti no-profit;
 - operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come off shore o paese a fiscalità privilegiata;
 - riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

Linee guida della GDF in sede di verifica

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Secondo la circolare in commento, occorre distinguere due fattispecie di illecito, e più precisamente:
 1. l'omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell'attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato;
 2. l'omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all'UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti.
- ❖ Qualora non sia stata adottata una procedura interna dal professionista con la suddivisione delle responsabilità, sarà tenuta in debita considerazione solo la seconda fattispecie di illecito che prevede l'invio diretto all'UIF o all'ordine professionale senza il filtro del primo livello.
- ❖ In caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 57, comma 4, del decreto 231/2007 (ossia, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata).

Linee guida della GDF in sede di verifica

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Il controllo si deve estendere ai profili sostanziali della gestione;
- ❖ È richiesto, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta.
- ❖ Non verrà tralasciata l'analisi di contesto → individuazione ed analisi della singola operazione con comparazione della stessa operazione con le altre perfezionate dal “destinatario”.

Linee guida della GDF in sede di verifica

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Per l'accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello” si tiene conto:
 1. delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato;
 2. con l'ausilio del professionista, dell'iter logico su cui si basa alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archivarla, valutandone la coerenza logica;
 3. del livello di profondità dell'esame condotto dal professionista nonché del profilo oggettivo dell'operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo e del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto “modus operandi”;
 4. delle le motivazioni eventualmente formalizzate per le quali si è deciso di procedere all'archiviazione;
 5. dell'utilizzo degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato;

Linee guida della GDF in sede di verifica

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Per l'accertamento dei casi di responsabilità di “secondo livello” si tiene conto:
 1. della fondatezza degli elementi di anomalia dell'operazione già individuati dal primo livello (dipendente e/o collaboratore);
 2. della corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare l'operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla all'UIF;
 3. dell'adeguatezza e della completezza dell'istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non inoltrare la segnalazione all'UIF e l'esistenza di documentazione di supporto → qualora esistenti, tali motivazioni saranno riportate nel verbale di ispezione;

Linee guida della GDF in sede di verifica

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ In caso di verbalizzazione, gli agenti accertatori devono:
 - essere evidenziate con chiarezza le aree di criticità individuate e tutti i fattori che sono alla base della contestazione dell'ipotesi di omessa segnalazione;
 - essere rilevate le discrasie riscontrate, argomentando per tabulas la condotta perfezionata oggettivamente in contrasto con il precetto violato, allegando a supporto la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- ❖ Attenzione alle segnalazioni “tardive” rispetto alla sussistenza - precedente - dei motivi che ne avrebbero giustificato l'invio già anteriormente.

Linee guida della GDF in sede di verifica

Riservatezza delle segnalazioni

- ❖ È oggetto di specifica verifica la formalizzazione delle misure e delle cautele adottate all'interno della struttura.
- ❖ Controllo concentrato sul rispetto del divieto imposto ai soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione agli interessati e a terzi.
- ❖ In particolare se:
 - è stata data notizia ad alcuno dell'avvenuta segnalazione;
 - ne è stata data comunicazione al soggetto interessato.



Grazie per l'attenzione !